

Allegato sub B al n° 6120 di raccolta

S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione

E' costituita un'Associazione sportiva dilettantistica nella forma di Associazione riconosciuta denominata **"REMIERA CANOTTIERI CANNAREGIO Associazione Sportiva Dilettantistica"**, in breve **"REMIERA CANOTTIERI CANNAREGIO ASD"**.

Nel caso di mancata acquisizione e/o di perdita della personalità giuridica, l'ente potrà continuare sotto forma di associazione non riconosciuta.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

L'associazione si ispira e applica i principi dell'associazionismo sportivo dilettantistico disciplinato dal D.Lgs 36/2021 e s.m.i., dal D.Lgs. 39/2021 e s.m.i e dal Codice Civile.

L'Associazione è attualmente soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso e della Federazione Italiana Canoa Kajak.

L'affiliazione e l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche certificano la natura dilettantistica dell'associazione sportiva per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021 e s.m.i., l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2

Sede e durata

L'Associazione ha sede in Comune di Venezia all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2bis

Colori ed emblema sociale

I colori sociali sono il nero e il verde, gli antichi colori del sestiere di Cannaregio.

Articolo 3

Scopo e attività istituzionali

A) ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del medesimo D.Lgs., esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con riferimento alla disciplina della voga in tutte le sue specialità, con particolare riguardo alla voga veneta, alla voga in piedi e alla canoa kayak, con attenzione alla preservazione e alla tutela dell'ambiente lagunare e al mantenimento e recupero delle tradizioni nautiche lagunari.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dello sport della voga e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

B) ATTIVITA' DIVERSE

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'Associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri, anche quantitativi, stabiliti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. e dalla normativa di attuazione; in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà esercitare le seguenti attività diverse:

- il ricovero o l'ormeggio di imbarcazioni degli associati legate alle attività istituzionali dell'associazione;
- il ricovero delle attrezzature personali dei soci finalizzate all'attività di voga;
- la promozione dell'attività della voga con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

C) MODALITA' DI ESERCIZIO

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali,

L'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

L'Associazione può, inoltre, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui è affiliata. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e s.m.i..

Articolo 4

Associati

A) NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del

prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta, su apposito modulo, al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenne, la stessa dovrà essere firmata e presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale o da altro rappresentante legale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione ad associato, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta, all'Amministrazione Comunale proprietaria del cantiere e agli Istituti di Assicurazione cui l'associazione intenda rivolgersi ai fini della copertura delle responsabilità civili.

B) CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si dividono in:

- **Fondatori:** sono i partecipanti all'assemblea di fondazione del dicembre 1978.
- **Ordinari:** sono coloro che hanno un'età superiore ai 18 anni e che successivamente alla costituzione dell'associazione intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi.
- **Giovani:** sono coloro che hanno un'età inferiore ai 18 anni e che successivamente alla costituzione dell'associazione intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi.
- **Onorari:** sono coloro che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta a favore dello sport in generale o della Associazione in particolare; essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.

C) AMMISSIONE

L'ammissione avviene con delibera del Consiglio Direttivo e su domanda dell'interessato. L'organo amministrativo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati.

D) DIRITTI E DOVERI

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

2. In particolare, gli associati hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto nelle assemblee qualunque sia l'ordine del giorno;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione, esclusa la facoltà di farne copie ed estratti.

Il minore esercita il diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea a mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale (anche disgiuntamente tra loro) o altro rappresentante legale, ai sensi della precedente lettera A).

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Gli associati (fatta eccezione per gli Onorari) sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dall'assemblea ed eventualmente modificati dal Consiglio Direttivo al solo fine di adeguarli alle variazioni del potere di acquisto della moneta.

Tutti gli Associati sono inoltre tenuti

* al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo;

* all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative.

La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli Associati in servizio di leva, richiamati, trasferiti per motivi di lavoro, sono esonerati su loro richiesta, per il periodo d'assenza, dal pagamento delle quote associative pur conservando diritti e doveri.

Articolo 5

Lavoratori e Volontari

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., secondo il principio di pari dignità e opportunità e, in quanto compatibili, delle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6

ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps. Si applica l'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6

Recesso ed esclusione

La qualifica di associato si perde per recesso, morte o per esclusione.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio di Direttivo.

L'associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso (temporaneamente o definitivamente) con deliberazione motivata dall'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea degli associati, o ad uno degli altri organi previsti dal presente statuto.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Comitato di Garanzia.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Articolo 8

Assemblea degli associati

A) COMPETENZA

L'assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo, per l'approvazione del bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario) e del bilancio preventivo.

In particolare, l'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) determina l'ammontare delle quote associative;

- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio (o rendiconto economico-finanziario);
- d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
- e) nomina e revoca, ove previsti, i componenti dell'organo di controllo e il revisore legale dei conti nonché i componenti del Collegio dei Probiviri e del Comitato di Garanzia;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sul diniego di ammissione dell'associato;
- h) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

B) CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio (rendiconto economico-finanziario) e del bilancio preventivo. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, da comunicarsi mediante invio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea ad ogni associato a mezzo e-mail all'indirizzo indicato dall'associato medesimo all'atto dell'iscrizione o successivamente. L'organo convocante dovrà conservare le prove dell'avvenuto invio.

Nel medesimo termine di 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea l'avviso dovrà essere altresì pubblicato sul sito web istituzionale e affisso presso la sede dell'associazione.

Nell'ipotesi in cui l'associato non abbia indicato un indirizzo e-mail sarà ritenuta sufficiente ai fini dell'efficacia della comunicazione la avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web istituzionale e l'avvenuta affissione del medesimo presso la sede dell'associazione.

C) DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel Libro degli associati purché in

regola con il pagamento della quota associativa. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo una delega.

Il voto si esercita in modo palese, fatta eccezione per quanto riguarda la nomina dei componenti degli organi societari.

D) SVOLGIMENTO

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità, in tutto o in parte, non contestuali ossia in audio o video conferenza ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

E) MAGGIORANZE

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti **modifiche dello statuto**, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione

quando sono presenti almeno il 60% (sessanta per cento) degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione quando sia presente almeno il 10% (dieci per cento) degli associati aventi diritto di voto; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un giorno.

Le deliberazioni riguardanti lo **scioglimento dell'Associazione** e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

A) COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 11 (undici) a 15 (quindici) determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, anche proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o affliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Qualora nel corso del mandato vengano, per qualsiasi motivo, a cessare uno o più consiglieri, l'Assemblea provvederà alla loro sostituzione con eventuali candidati non eletti alle precedenti elezioni, secondo l'ordine dei voti; in caso di parità di voti, in base alla maggior anzianità di appartenenza all'associazione oppure in mancanza attraverso nuove elezioni. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva scadenza naturale dell'intero Consiglio.

Qualora per qualsiasi motivo vengano meno almeno 5 Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere, il Responsabile di Cantiere e la Commissione Tecnico Sportiva.

Il Segretario dà esecuzione alle delibere, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli associati, custodisce i verbali delle Assemblee e del Consiglio, nonché, ove richiesto, i verbali degli altri organi dell'Associazione, cura la corrispondenza e l'archivio, collabora con il Tesoriere nell'amministrazione dell'Associazione.

Il Tesoriere cura le entrate e tiene il libro dei conti, provvede alle spese su mandato del Consiglio Direttivo, elabora il bilancio preventivo e provvede alla stesura del bilancio consuntivo da presentarsi in occasione dell'assemblea ordinaria e cura gli adempimenti di natura fiscale.

Il Responsabile di Cantiere sovrintende alla gestione delle attività di cantiere e di manutenzione del parco barche.

La Commissione Tecnico Sportiva è composta da un direttore tecnico sportivo coadiuvato da due consiglieri esperti e fornisce al Consiglio Direttivo tutti i pareri di natura tecnico-sportiva, adottando anche di propria iniziativa provvedimenti in materie ad essa delegate dal Consiglio o da disposizioni regolamentari.

B) FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Responsabile di cantiere e la Commissione tecnico sportiva;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio (rendiconto economico-finanziario) e il bilancio di previsione;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e

Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- adeguare alle variazioni del potere di acquisto della moneta l'ammontare delle quote associative periodiche e delle eventuali quote di ingresso stabilite dall'Assemblea;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- istituire commissioni e nominare i rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli nei modi previsti dal presente statuto;
- nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

C) FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, inviato a ciascuno degli aventi diritto a mezzo e-mail o altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto invio da eseguirsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; nel detto termine l'avviso dovrà essere altresì pubblicato sul sito web istituzionale e affisso presso la sede dell'associazione. Nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di

Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi, in tutto o in parte, anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza ai sensi del successivo articolo 12.

Delle riunioni va redatto apposito verbale da trascrivere nel libro delle deliberazioni del Consiglio. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

D) DOVERI DELL'UFFICIO

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Articolo 10

Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto all'interno del Consiglio.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con le federazioni, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle

singole iniziative dell'Associazione;

- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 11

Organo di Controllo e revisore legale dei conti

Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra persone non associate.

In caso di nomina di un controllore unico va nominato anche un controllore supplente.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio direttivo la notizia della cessazione dalla carica del Controllore unico o di uno dei Controllori effettivi.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella dell'organo amministrativo; a tal fine, è possibile

che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio direttivo.

Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 11-bis Comitato di Garanzia

Quando non è nominato l'organo di controllo di cui al precedente articolo 11, la gestione dell'associazione può essere verificata da un Comitato di garanzia eletto dall'assemblea, composto da tre componenti effettivi che nominano tra loro il Presidente.

I compiti del Comitato sono:

- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere una relazione sulla gestione dell'associazione;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale;
- procedere in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezioni e controllo.

Dei risultati delle verifiche ed ispezioni, il Comitato relazione al Consiglio Direttivo e all'assemblea degli associati.

In caso di cessazione dall'incarico di uno o più membri, essi sono sostituiti, in ordine ai voti ricevuti, dai supplenti.

I componenti del Comitato di garanzia non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell'associazione. Possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

Articolo 12 Riunioni con modalità telematiche

Le riunioni degli organi collegiali possono tenersi, in tutto o in parte, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

La riunione, salvo che sia riunita ai sensi del precedente punto 2, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 13

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è composto dalla dotazione iniziale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti in generale, nonché da eccedenze di bilancio e da attività di raccolta fondi.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti, oltre che dalle quote associative annuali ed eventuali contributi, altresì dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale, nel rispetto dei limiti di legge.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo deve, senza indugio, convocare l'assemblea per provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

Articolo 14

Bilancio (rendiconto economico-finanziario)

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto

economico-finanziario è obbligatoria.

Nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio (rendiconto economico-finanziario) redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, se nominati.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è pubblicizzato nelle forme eventualmente previste per legge a cura del Consiglio Direttivo.

Per ogni esercizio deve essere redatto altresì, a cura dell'organo amministrativo, il bilancio preventivo da sottoporre al controllo dell'organo di controllo, se nominato. Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno l'organo amministrativo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo relativo al successivo esercizio finanziario.

Articolo 15

Scioglimento e Devoluzione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo se previsto per legge.

Articolo 16

Collegio dei Probiviri

Gli associati, nonché gli Organi sociali ed i singoli componenti degli stessi, riconoscono ed accettano di rimettere esclusivamente al giudizio del Collegio dei Probiviri o al Collegio Arbitrale, di cui all'art. 17 la

risoluzione delle controversie insorte tra loro o tra loro e l'Associazione od i suoi organi o singoli componenti degli stessi, originate dalla attività associativa.

Formano il Collegio dei Probiviri tre associati eletti in apposita lista in occasione dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e un Segretario.

Il Collegio dei Probiviri, su richiesta degli Organi sociali, dei suoi componenti e degli associati:

- fornisce pareri in ordine all'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti, nonché in ordine alla compatibilità di questi ultimi e delle delibere assembleari con le norme statutarie;
- valuta e delibera in merito ad eventuali controversie che dovessero insorgere per motivi correlati alla vita associativa tra l'Associazione ed i rispettivi associati o tra organi dell'Associazione;
- convoca l'assemblea degli associati in tutti i casi in cui il Consiglio direttivo non voglia o non possa convocarla.

Il Collegio, su convocazione del Presidente, deve riunirsi ogni qualvolta ne sia richiesto a termini di Statuto.

Il Probiviro che senza giustificato motivo non consente la formazione del Collegio, decade dall'ufficio.

Delle riunioni, delibere e provvedimenti deve redigersi processo verbale che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Il ricorso ai Probiviri per la soluzione di eventuali controversie dovrà essere proposto per iscritto con atto da inviarsi a pena di decadenza al Collegio ed in copia alle altre parti interessate, nonché, in ogni caso, al Presidente dell'Associazione, entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'atto o del fatto generativo della controversia.

Le richieste di parere dovranno parimenti proporsi per iscritto con atto da inviarsi al Collegio ed in copia alle eventuali altre parti interessate, nonché in ogni caso al Presidente dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri deve rendere il parere o assumere la decisione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, prorogabile per giustificati motivi di non oltre ulteriori 30 giorni; esso opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

I pareri e le decisioni devono essere prese a maggioranza ed adeguatamente motivate. Le decisioni, adottabili con libertà di forma, devono considerarsi ad ogni effetto come lodi irrituali.

Resta in facoltà dell'associato chiamato avanti il Collegio dei Probiviri pretendere che la controversia venga decisa

avanti il Collegio Arbitrale di cui all'art. 17.

In tal caso i termini per sottoporre la questione al Collegio Arbitrale decorreranno dalla data in cui la pretesa venga formalizzata al Collegio dei Probiviri.

Resta altresì fermo il diritto dell'associato di ricorrere nei termini di legge all'Autorità giudiziaria avverso il provvedimento di esclusione dalla qualifica di socio.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica due anni.

Per eventuali sostituzioni valgono i criteri di cui all'art. 9 del presente statuto.

La scadenza per compiuto biennio non può in ogni caso determinare effetti ove intervenga durante il termine loro concesso per deliberare.

Articolo 17

Clausola Arbitrale

Resta in ogni caso in facoltà del socio, in ipotesi di controversie insorgenti con l'Associazione o con altri soci per vicende concernenti o comunque collegate e/o connesse al rapporto associativo, ricorrere, anziché al Collegio dei Probiviri, ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva aderente al CONI cui la Associazione risulti affiliata. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione Sportiva, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale di Venezia. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R o pec da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 30 ultimo comma, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il Comune in cui è ubicata la sede dell'Associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e alle controversie che in base agli Statuti delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui la Associazione partecipa sono demandate a specifici organi di composizione delle liti.

F.to: Marino Almansi - Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)

Certificazione di conformità di copia digitale
a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta Francesca Guizzo, Notaio in Jesolo, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al giorno 7 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), certifico che la presente copia, composta di numero diciannove fogli e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo conservato al n. 22.962 di repertorio e n. 6.120 di raccolta dei miei rogiti, firmato a norma di legge. Jesolo, nel mio studio in Via C. Battisti n. 105, il giorno trenta aprile duemilaventiquattro (30.04.2024).

File firmato digitalmente dal notaio Francesca Guizzo



Firmato digitalmente da
FRANCESCA GUIZZO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
VENEZIA:80016330278